



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
DECRETO EX ART. 70 D.LGS. 14/2019
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

R.G. 75-1/2025 R.P.U.

Il Giudice, dott.ssa Sara Trabalza,

Letta la proposta formulata ai sensi degli artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 da **Nadia Settequattrini**, (c.f. STTND67L69C745Y) residente a Spello, via Acquatino n.16, elettivamente domiciliata in Ellera di Corciano, Via Ponchielli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Tenerini (C.F. TNRRRT70R04G478Y) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; ritenuto come la stessa, per come modificata ed integrata in data 16.12.2025, in ottemperanza ai rilievi di questo G.D., soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del d.lgs. 14/2019; ritenuta la propria competenza, trattandosi di procedimento che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. citato si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica; ritenuto che nella fase preliminare di ammissione il Tribunale debba valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per ammissione alla procedura e, dunque, la qualifica di consumatore, la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge, nonché la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata al ricorso; osservato, dunque, che:

- a) la ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta **ed accede allo strumento di regolazione della propria crisi per debiti contratti esclusivamente in tale qualità;**
- b) la stessa non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. 14/2019, alla luce delle circostanze analiticamente esposte nella relazione particolareggiata;
- c) si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del gestore Dott. Carlo Berretti;
- d) non risultano atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato che la relazione particolareggiata del gestore, ai sensi dell'art. 68 comma 2 d.lgs. 14/2019, lettere a), b), c) e d) contiene la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

rilevato, ancora, come la domanda proposta risulti completa dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 67 d.lgs., indicando: tutti i creditori, con specificazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (vista anche la modifica al piano allegata alla integrazione); gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (assenti); la consistenza e la composizione del patrimonio del ricorrente; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione specifica di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

Visto l'art. 70 d.lgs. 14/2019, ritenuto come la proposta ed il piano presentati siano ammissibili, dandosi atto della intervenuta **modifica del piano medesimo in relazione alla previsione del pagamento delle spese dei legali che assistono il debitore in prededuzione (oltretutto con previsione integrale), in luogo della ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., non rientrando le stesse tra i pagamenti prededucibili di cui all'art. 6 let. a) CCII ed escludendosi anche che si possa rientrare nella previsione di cui alla lettera d) della medesima disposizione;**

DISPONE

Che sia data pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet <http://fallimentispoletto.com> e sul sito internet del Tribunale di Spoleto e che ne sia data, altresì, comunicazione entro trenta giorni, a cura del gestore a tutti i creditori.

AVVISA CHE

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE CHE

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il gestore Dott. Carlo Berretti sentito il debitore, riferisca al giudice, mediante relazione scritta e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3.

RISERVA

All'esito degli adempimenti di cui ai punti che precedono la decisione in relazione alla eventuale omologazione del piano.

DISPONE

Vista l'istanza del debitore per come formulata in ricorso - domandandosi di "sospendere, ex art. 70, comma 4, la cessione del quinto di cui al finanziamento Figenpa e del finanziamento contratto con Unicredit Spa nonché il pignoramento del quinto dello stipendio notificato da parte della banca BNL Spa rubricato al n. RGE 356/2024 del Tribunale di Spoleto, ad oggi tutti in corso, quale misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché, al fine di garantire la par condicio creditorum" - la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, oltre che il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, disponendo altresì la sospensione immediata dei pagamenti dei debiti derivanti da contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio come sopra indicati;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 d.lgs. 14/2019, la sospensione, ai soli effetti, del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo terzo del codice civile;

DISPONE

il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati

AVVISA CHE

Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. In tal caso, le istanze possono essere presentate anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente ed al professionista nominato, dandosi atto che il precedente decreto del 16.12.2025, conteneva errore materiale nel nome del gestore, indicando, per mero refuso, erroneamente la Dott.ssa Federica Bertoldi in luogo del Dott. Carlo Berretti.

Spoleto, 17.12.2025

Il Giudice del.
Dott.ssa Sara Trabalza